

ISTRUZIONI OPERATIVE

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Al Assessorato Agricoltura della Regione
Sardegna

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2115/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2023 - Integrazione e modifica delle Istruzioni Operative n. 8 del 6 aprile 2023.

1 PREMESSA

Le presenti istruzioni operative integrano e modificano le precedenti Istruzioni Operative n. 8 del 6 aprile 2023 e disciplinano la domanda unica di pagamento che rappresenta l'atto amministrativo attraverso

il quale gli agricoltori possono richiedere il pagamento degli aiuti diretti finanziati nell'ambito del Fondo FEAGA.

La presente disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115, che ha introdotto un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune, basato sulle scelte compiute dai singoli Stati membri nel proprio Piano Strategico Nazionale.

Le presenti istruzioni sono adottate in applicazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e s.m.i. e dal D.M n. 248477 del 12 maggio 2023, recante Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalle presenti istruzioni sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Base giuridica Unionale

- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

- Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune:

2.2 Base giuridica Nazionale

- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022;
- DM 30.12.2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- D.M n. 0147385 del 9 marzo 2023, recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
- Dlgs n. 42 del 17 marzo 2023 recante Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145, Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"

- D.M n. 248477 del 12 maggio 2023, recante Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 n. 99707 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Istruzioni Operative n. 21 del 20 ottobre 2021 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARGEA.
- Istruzioni Operative n. 15 del 31 agosto 2022 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARGEA. Modifica e integrazione delle Istruzioni operative n. 21 del 20 ottobre 2021.

Domanda Unica

- Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto del 9 marzo 2023 n. 0147634 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 - Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 -requisiti e livello minimo di informazioni.

- Circolare AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023 - Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti
- Circolare AGEA prot. n. 31370 del 28 aprile 2023 - Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti
- Circolare AGEA prot. n. 35149 del 12 maggio 2023 - Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti.
- Circolare AGEA prot. n. 36677 del 16 maggio 2023 - Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento e precisazioni in merito al sostegno accoppiato - modificazioni e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 26882 del 12.04.23 e prot. n. 31370 del 28.04.23
- Istruzioni Operative n. 8 del 6 aprile 2023 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2115/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2023

Titoli e Riserva Nazionale

- Circolare AGEA prot. n. 20232 del 17 marzo 2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.
- Circolare AGEA prot. n. 25739 del 06.04.2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115. Seguito circolare AGEA prot. n. 20232 del 17 marzo 2023;
- Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12.04.2023 - Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.
- Circolare AGEA prot. n. 35478 del 12 maggio 2023 - Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115

Agricoltore in attività

- Circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 - Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Certificazioni antimafia

- LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative n. 19 del 14 ottobre 2022 - Disposizioni in materia di documentazione antimafia – Modifica delle Istruzioni Operative n. 1 dell'11.02.2022 – Ripristino procedura ordinaria.

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;

- D.P.C.M. 22 luglio 2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

3 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Al fine della presentazione della Domanda Unica il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare - precedentemente - il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il "piano di coltivazione", redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e del DM 1° marzo 2021 n. 99707 entro la data di presentazione della domanda unica.

3.1 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2023 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

Le tipologie di titoli di conduzione ammissibili per dimostrare la disponibilità dei terreni sono quelle previste nell'allegato III del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

3.2 Piano di coltivazione

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale contenuto del piano di coltivazione grafico (PCG).

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse climatico, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione relativa all'uso del suolo dichiarato e rilevato nell'anno precedente.

Inoltre, così come riportato nella sezione 7.3.1 "SIGC – Sistema integrato di gestione e di controllo" del PSP, l'azienda nell'ambito della definizione del Piano Culturale Grafico dispone di tutti i layer grafici, necessari a specializzare ciascuna parcella, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- Zone protette delimitate in conformità all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115;
- Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (32);
- Superfici ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013.

3.3 Domanda in modalità geospaziale

Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la Domanda unica è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito da

ARGEA, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di Gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. I moduli precompilati relativi al modulo di domanda geo-spaziale indicano:

- a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
- c) le informazioni rilevanti per la condizionalità e gli interventi;
- d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Relativamente agli interventi a capo richiesti dal beneficiario nella domanda basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale, relative alla propria consistenza zootecnica, con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

3.4 Dichiarazioni relative all'uso del suolo - Aggiornamento del catasto

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

. Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto. L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, con Legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'ARGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA Organismo di Coordinamento trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa. L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'AGEA Organismo di Coordinamento fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

4 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2023

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*
2. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 12.05.2023 n. 248477'*
3. *'Domande di modifica/ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173' - sistema di monitoraggio delle superfici.*
4. *'Domande di modifica/ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 2022/1173' - interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini.*
5. *'Domande di modifica/ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173' - interventi non soggetti a monitoraggio delle superfici.*
6. *'Comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali)'.*

Nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica/ritiro della domanda precedentemente presentata occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Attenzione: qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Il produttore può fare la presentazione in forma telematica sul portale www.sian.it con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

In relazione all'obbligo di presentazione del 100% delle domande basate su strumenti geospaziali, le domande presentate su carta sono irricevibili.

Gli agricoltori, che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA cui hanno anche conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA.

Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

4.1 Domanda iniziale

In attuazione dell'articolo 11, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'OP ARGEA rende disponibile al richiedente o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto e potrà, se del caso, integrarla o modificarla.

Gli agricoltori troveranno la domanda precompilata per la presentazione e potranno, se del caso, integrarla o modificarla. I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN (www.sian.it) e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

4.2 Modifica della domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 12.05.2023 n. 248477

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 12.05.2023 n. 248477, è possibile presentare una modifica alla domanda pervenuta entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli titoli PAC, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio 2023.

4.3 Modifica della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - sistema di monitoraggio delle superfici AMS

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 2022/1173 che consente di modificare gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie.

Il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i

dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gestita da AGEA coordinamento, o altri dati di valore almeno equivalente.

Gli interventi sottoposti a AMS sono:

- il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- il sostegno accoppiato al reddito relativo a:
 - frumento duro;
 - semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
 - riso;
 - barbabietola da zucchero;
 - pomodoro destinato alla trasformazione;
 - colture proteiche comprese le leguminose

Non sono ammesse, tuttavia, modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

4.4 Modifica della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. b) del Reg. (UE) 2022/1173 che consente di modificare gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini. Le domande di modifica/ritiro degli interventi per le predette specie animali devono avere ad oggetto tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN.

Non sono, tuttavia, ammesse modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o qualora venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva, fatta salva la possibilità di eseguire modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

4.5 Modifica della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - interventi non sottoposti a sistema di monitoraggio delle superfici

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) 2022/1173 per gli interventi non soggetti a monitoraggio delle superfici, quali gli interventi relativi agli ecoschemi e al sostegno accoppiato al reddito olio d'oliva e agrumi.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

4.6 Comunicazioni ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali).

Ai sensi dell'art. 11, comma 14, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il beneficiario che non ha potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante, secondo le modalità stabilite dall'OP ARGEA nelle Istruzioni Operative n. 20 del 7 ottobre 2021.

5 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il DM 12 maggio 2023 n. 248477 ha modificato i termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC.

Conseguentemente, in applicazione del citato DM 12 maggio 2023 n. 248477 e, conformemente alla Circolare Agea Coordinamento n. 36677 del 16 maggio 2023, che modifica e integra le circolari AGEA prot. n. 26882 del 12.04.23 e prot. n. 31370 del 28.04.23, per la campagna 2023 della domanda unica sono modificati i termini previsti con le Istruzioni operative n. 8 del 6 aprile 2023 come di seguito indicato:

1. Domande iniziali: **15 giugno 2023**
2. Domande di modifica ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 12.05.2023 n. 248477: **10 luglio 2023**
3. Domande di modifica/ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - sistema di monitoraggio delle superfici: prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il **15 novembre 2023**
4. Domanda di modifica/ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini: **31 dicembre 2023**

5. Domanda di modifica/ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - interventi non soggetti a monitoraggio delle superfici: **30 settembre 2023**
6. Comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i **15 giorni lavorativi** a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, **non oltre il 15 maggio 2024**. Relativamente alla fattispecie "**Decesso del beneficiario**", la comunicazione deve essere presentata entro l'anno successivo alla data di morte del de cuius.

5.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 15 giugno 2023 e, quindi, fino al 10 luglio 2023.

In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 15 giugno 2023 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli già posseduti, il corrispettivo dei titoli o dell'aumento del valore dei titoli cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza del 15 giugno 2023 è decurtato del 3% per ogni giorno di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre il 10 luglio 2023 è irricevibile. Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto. La documentazione di cui sopra presentata oltre il 10 luglio 2023 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

6 ELEMENTI ESSENZIALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli agricoltori, ai sensi dell'art. 151, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo art. 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai Reg. (UE) n. 2016/679 e n. 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, l'identificazione del gruppo al quale partecipa, quale definito all'art. 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'art. 59, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'art. 44 del Reg. (UE) 2022/128; la predetta informazione deve essere presente e aggiornata a livello di fascicolo aziendale;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;

- d) informazioni pertinenti per la condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'art. 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto.

Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili.

Al fine di garantire la correttezza dei pagamenti da eseguire per gli interventi basati sugli animali, costituisce onere dell'allevatore aggiornare/integrare/correggere le informazioni presenti nella BDN e quelle utilizzate dall'applicativo Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge.

7 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

7.1 Agricoltore in attività

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 - Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

L'Organismo pagatore ARGEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare.

Il requisito di "Agricoltore in attività" deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto. Si precisa che per momento di presentazione della domanda si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno di campagna.

7.2 Attività agricola minima e l'esercizio dell'attività agricola e non agricola

All'articolo 3, comma 1 e 2, del DM 23 dicembre 2022 n.660087, come modificato e integrato dal DM 30 marzo 2023 n. 185145, vengono stabilite le regole che i beneficiari devono seguire per il mantenimento dell'attività agricola minima e per l'esercizio dell'attività agricola e non agricola.

7.3 Superfici interessate da aggiornamento refresh

L'AGEA, a partire dal 2022, ha provveduto ad avviare il 6° ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale.

L'aggiornamento del SIPA-GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di

riferimento. Tale aggiornamento è finalizzato, tra l'altro, a far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (c.d. "eclatanze").

Le domande 2023 terranno conto, in fase di pagamento, degli aggiornamenti dell'uso del suolo riscontrato e dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole.

8 REGIMI DI SOSTEGNO

I tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) 2021/2115 che possono essere richiesti in domanda unica per l'anno 2023 sono i seguenti:

- **Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)** previsto dalla sottosezione II del Reg. (UE) 2021/2115
 - Richiesta di attivazione dei diritti all'aiuto posseduti
 - Accesso alla riserva nazionale
- **Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)** ai sensi degli articoli 29 e 98 del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 14 del DM 23 dicembre 2022 n.660087
- **Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF)** previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 2021/2115, applicato dal Capo II Sezione II art. 15 del DM 23 dicembre 2022 n.660087;
- **Regimi per il clima l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi)**, previsti art. 31 del Reg. UE 2021/2115 e disciplinato dalla sezione 3 dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087;
- **Il sostegno accoppiato al reddito**, disciplinato dal capo II del DM del 23 dicembre 2022, n. 660087
 - Accoppiati zootecnia:
 - settore latte (art. 23)
 - settore carne bovina (art. 24)
 - settore ovi-caprino (art. 25)
 - Accoppiati a Superficie
 - Settore frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) (art. 26);
 - Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza (art. 27);
 - Settore riso (art. 28);
 - Settore barbabietola da zucchero (art. 29);
 - Settore pomodoro da trasformazione (art. 30);
 - Settore olio di oliva prodotto secondo i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 31);

- Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati (art. 32);
- Sostegno accoppiato al reddito soia (art. 33);
- Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia (art. 34).

Altri regimi di aiuto

L'aiuto grano duro de minimis, istituito per la prima volta dal DM 02 novembre 2016 n. 11000, e previsto dal DM 12 settembre 2022 (GU n.253 del 28 ottobre 2022) "Modifica del decreto 20 maggio 2020 - Fondo grano duro. (22A06094)", viene richiesto, come per le campagne precedenti, nel quadro GD della Domanda Unica.

Tramite la domanda 2023, presentata all'Organismo Pagatore ARGEA, è possibile richiedere l'aiuto.

L'Organismo Pagatore competente all'istruttoria e all'erogazione dell'aiuto è AGEA OP. Le condizioni di ammissibilità saranno illustrate nelle Istruzioni Operative n. 43 del 12 maggio 2023 dell'Organismo pagatore Agea.

8.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS)

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

Il beneficiario che rispetta il requisito di "Agricoltore in attività", deve chiedere nella domanda unica l'attivazione dei titoli PAC che detiene e può chiedere l'attivazione dei titoli da Riserva Nazionale se rispetta i requisiti previsti dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Il valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023 – 2027 è stato rideterminato in applicazione dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 10 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. L'aggiornamento del valore dei titoli è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 sulla base della procedura definita nella circolare di AGEA Coordinamento n. 20232 del 17.03.2023.

Nel quadro B della domanda l'agricoltore richiede l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti, dichiarando un numero equivalente di ettari ammissibili detenuti alla data del 15 maggio 2023.

Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della conformità della superficie dichiarata alle definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, **rientrano nella definizione di ettari ammissibili:**

- 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
 - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'Organismo pagatore competente dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
 - 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
 - 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- 2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del Reg. (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente. Al riguardo si precisa che il fattore di ponderazione va preso in considerazione solo ai fini della determinazione della percentuale del 4% stabilita dalla BCAA8 o per la verifica di altri impegni, senza concorrere alla determinazione della superficie ammissibile per l'intervento;
- 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a titoli nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del Reg. (CE) 1257/1999 o dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'art. 2 del Reg. (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, nel quadro B2- INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA DA FIBRA vanno indicati la varietà di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e devono essere allegate le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformità alla Direttiva del Consiglio 2002/57/CE.

Ai fini dell'ammissibilità delle superfici in questione, pertanto, non è ammesso il trapianto, ma l'agricoltore deve provvedere direttamente alla semina in campo.

Per le semine successive alla presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse ad Argea **entro il 30 giugno dell'anno di domanda**. Per le semine successive al 30 giugno le etichette devono essere trasmesse ad Argea **entro il 1° settembre dell'anno di domanda**.

8.2 Richiesta di accesso alla riserva nazionale (DAR)

I beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, per richiedere l'accesso alla riserva nazionale devono compilare il Quadro R della domanda, denominato "ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE".

Possono presentare la domanda di accesso alla riserva (DAR), i produttori di età compresa tra i diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e i sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e le persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda.

È necessario che l'azienda rispetti il requisito di agricoltore in attività come indicato nel paragrafo 7.1.

Le superfici per le quali si intende richiedere l'assegnazione dei titoli o l'aumento del valore degli stessi facendo ricorso alla Riserva Nazionale devono essere dichiarate nel quadro B nella domanda unica.

La richiesta dei titoli da riserva è consentita per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro, detenute alla data del 15 maggio 2023.

Le fattispecie della Riserva Nazionale previste dall'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 sono le seguenti:

- A. Giovane agricoltore
- B. Nuovo agricoltore
- C. Contrasto all'abbandono di terre
- D. Compensazione di svantaggi specifici
- F. decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.

Per quanto riguarda i requisiti di età, il "giovane" non deve avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della domanda e il "nuovo" un'età compresa tra 41 e 60 anni.

I requisiti previsti per la fattispecie "giovane" sono previsti dall'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e meglio dettagliati al paragrafo 8.4 delle presenti istruzioni operative.

I requisiti per la fattispecie "nuovo" sono specificati all'art. 6 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Per le fattispecie "Giovane" e "Nuovo" è necessario il possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di accesso alla riserva nazionale, in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

- 1) superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Nel quadro R nella domanda, l'agricoltore deve dichiarare di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche dei titoli di studio-esperienza lavorativa sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisfa interamente i requisiti alla data di presentazione della domanda.

In sede di compilazione/aggiornamento del fascicolo aziendale da eseguirsi prima della presentazione della domanda unica in relazione al requisito di istruzione e competenza, l'agricoltore deve indicare le seguenti informazioni: l'Istituto/Ente presso il quale ha conseguito il titolo di studio o superato l'esame di stato, la data di conseguimento, il Comune e la provincia.

Qualora si avvalga della casistica 2 deve allegare al Fascicolo Aziendale l'attestato di frequenza ad un corso di formazione di almeno 150 ore con superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 5 comma c) punto 2 e dall'art. art. 6 comma c) punto 2 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Nel caso di persone giuridiche richiedenti la riserva nazionale per le fattispecie "Nuovo" e "Giovane, nel quadro R della Domanda deve essere indicato il nominativo e il CUAA della persona fisica che esercita il controllo sulla società, nel caso di "nuovo agricoltore" deve svolgere la funzione di rappresentante legale della società e sottoscrivere la domanda.

Sul soggetto così indicato verrà eseguita dall'amministrazione la verifica del possesso del requisito anagrafico, del requisito di istruzione - competenza e degli altri specifici requisiti previsti dalla normativa.

Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Per "momento di presentazione della domanda" si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

Come disciplinato dall'art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, i titoli ottenuti dalla riserva nazionale 2023, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre

anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria come meglio specificato nella Circolare di AGEA coordinamento n. 26880 del 12 aprile 2023 relativa al trasferimento titoli.

I titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025.

Nel caso di accesso alla riserva con la fattispecie “giovane”, per le sole persone giuridiche, qualora il soggetto “giovane” che con i propri requisiti soggettivi ha consentito l'accesso alla riserva perda il controllo effettivo e duraturo della società prima della scadenza del triennio, si provvederà alla restituzione definitiva dei titoli ottenuti dalla riserva nazionale o dell'incremento di valore nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

L'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie “giovane” e “nuovo” è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie “giovane” esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie “nuovo” e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022).

L'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha già ricevuto l'attribuzione di titoli in una qualsiasi campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l'incremento di quelli già detenuti dall'agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.

Le istruttorie relative ai requisiti di “giovane” e “nuovo” agricoltore saranno contenute in apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale che sarà disciplinato da una apposita Circolare di AGEA OC, consultabile nel Fascicolo aziendale di ciascun agricoltore.

L'agricoltore, anche mediante il CAA mandatario, ha l'onere di prendere cognizione dell'esito della verifica dell'istruttoria consultando sia il predetto Registro DAR sia la sezione dedicata al procedimento amministrativo DAR nel suo complesso e di attivarsi, se necessario, entro la scadenza del 15 febbraio 2024.

8.3 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)

Ai sensi dell'art. 14 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, possono accedere al sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base (pertanto il richiedente deve possedere almeno un titolo). L'azienda deve avere dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Laddove la superficie determinata sia inferiore a 0,5 o maggiore a 50 ha il sostegno non è concesso.

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al

reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Viene erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario è determinato annualmente dall'Organismo di Coordinamento.

Il sostegno redistributivo viene richiesto tramite il quadro C della domanda, precompilato, sulla base delle superfici risultanti nel quadro B campo B1 superfici ammissibili all'attivazione dei diritti all'aiuto e campo B19 superficie ammissibile e non richiesta per l'attivazione dei diritti.

8.4 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF)

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile, per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto. L'importo unitario è determinato annualmente da una circolare di AGEA Coordinamento. Il sostegno giovane può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è considerato "giovane agricoltore" la persona fisica che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- a) **requisito dell'insediamento:** si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda o si è insediato entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda;
- b) **requisito anagrafico:** non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto
- c) **requisito di istruzione e competenza:** è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei titoli di studio-esperienza lavorativa previsti dall'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Tutti i requisiti di "giovane agricoltore" devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Per il requisito di istruzione e competenza si considera quanto precisato al paragrafo 8.2.

Gli agricoltori che hanno iniziato a ricevere il premio "giovane" a norma dell'articolo 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013, nel 2023 proseguono a beneficiare del premio se continuano a rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno 2018, non sono quindi tenuti ad avere i requisiti di istruzione e competenza (previsti dall'art. 5 par. 1. C) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087). Tali aziende che proseguono il quinquennio, nel 2023 ricevono il pagamento del sostegno

“giovane” sotto forma di importo per ettaro ai sensi dell’art. 15, comma 8, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Con riferimento al pagamento del sostegno in favore delle persone giuridiche si considera “giovane agricoltore” ai sensi dell’art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, colui che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell’ambito del sostegno per i giovani agricoltori.

Per le persone giuridiche il rispetto di tutti i requisiti riportati nell’Allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, a seconda delle diverse tipologie societarie, è desumibile dalla visura camerale della società.

Nel caso di persone giuridiche nella sezione I del Quadro B.3 della Domanda deve essere indicato il nominativo e il CUAA della persona fisica che esercita il controllo sulla società.

Sul soggetto dichiarato verrà eseguita dall’amministrazione la verifica del possesso del requisito anagrafico, del requisito di istruzione - competenza e del controllo effettivo e duraturo.

Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane o i giovani che attribuiscono la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio continuano ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo. Per le aziende che proseguono il quinquennio iniziato a norma dell’art. 50 del Reg. (UE) 1307/2013, nella sezione III Quadro B.3) il soggetto “giovane” deve dichiarare di continuare a mantenere il potere di controllo effettivo e duraturo della società.

Pertanto, qualora si verifichi un mutamento della compagine sociale e al posto del soggetto che ha dato il requisito di “giovane” alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio subentra un nuovo soggetto “giovane” (non presente nel primo anno di richiesta del premio), la società non ha più diritto a percepire il pagamento del premio per il giovane agricoltore.

Qualora, invece, al giovane agricoltore che ha consentito l’attribuzione della qualifica di giovane alla società subentri un nuovo “giovane agricoltore”, con poteri di controllo effettivo della società, già presente nella compagine sociale nel primo anno in cui è avvenuta l’attribuzione della qualifica di giovane agricoltore alla società, quest’ultima ha diritto di continuare a percepire il pagamento.

L’accesso all’aiuto è consentito una sola volta per il medesimo soggetto riconosciuto come “giovane”, nel caso in cui l’azienda (persone giuridiche) richieda l’accesso alla riserva nazionale 2023 per la fatt. giovane, il soggetto indicato come giovane per il “Sostegno complementare al reddito per i giovani” deve essere il medesimo che richiede la riserva nazionale.

8.5 Regimi per il clima l’ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi)

Come disciplinato dall’art. 31 del Reg. UE 2021/2115 e nella Sezione 3 dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087, sono previsti i seguenti eco-schemi :

1. Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
2. Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
3. Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
4. Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
5. Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

L'azienda per beneficiare del pagamento degli eco-schemi deve rispettare il requisito di "agricoltore in attività".

8.5.1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

Come indicato all'art. 17 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087, il pagamento spetta a chi aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022.

L'intervento si articola su due livelli, ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

8.5.1.1. Classyfarm

La circolare di Agea Coordinamento n. 31639 del 28 aprile 2023 detta disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti sul Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1).

La suddetta Circolare ha disposto che, relativamente alla campagna 2023, l'adempimento della registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm, si ritiene soddisfatto con la richiesta di registrazione, anche mediante delegato, da eseguirsi nel sistema Classyfarm o attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento resa disponibile dagli Organismi pagatori nell'ambito del fascicolo aziendale.

In quest'ultimo caso il produttore, con la presentazione della domanda unica, dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023.

A tale riguardo sono state acquisite le informazioni fornite da Classyfarm ad Agea OC ed integrate nell'ambito del Fascicolo aziendale nella componente zootecnica attraverso una specifica sezione.

Le informazioni evidenzieranno in corrispondenza del codice allevamento, la specie allevata, il livello della DDD del 2022, la mediana regionale ed il quartile di appartenenza, tutte info riferite al 2022.

Si precisa che i dati esposti sono provvisori in quanto subiranno variazioni anche significative sulla base degli aggiornamenti in corso da parte di Classyfarm che riguarderanno, in particolare, la mediana, i quartili, l'indirizzo produttivo dei bovini e dei suini, la consistenza annuale dei bovini.

Per quanto riguarda le modifiche relative alla compilazione della DU, il modello è stato integrato con la dichiarazione prevista dalla Circolare 31369, di conseguenza nel quadro dell'Eco1, sia per Livello 1 che 2, la dichiarazione obbligatoria è stata integrata nel seguente modo :

“Dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023”

La nuova dichiarazione si applicherà alle nuove domande, per quelle già presentate nel frattempo si provvederà alla ristampa delle domande in modalità automatica e con procedura che verrà successivamente concordata.

Con questa nuova versione è stata inserita anche la possibilità di segnalare per il livello 2 dell'Eco1 l'utilizzo di gruppo di animali al pascolo.

Infine è stata aggiunta anche la possibilità di segnalare la presenza di soccide.

8.5.1.2. Livelli eco-schema

I livelli ai quali è possibile aderire sono i seguenti:

➤ **Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza**

L'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD).

Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda.

Sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Il pagamento spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
- b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma

lo riducono del 20%;

c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

La verifica del valore del DDD è eseguita con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, mentre le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM 660087.

Con riferimento agli allevamenti suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

➤ **Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento**

L'allevatore si impegna ad aderire al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

L'adesione al sistema SQNBA, prevista per il Livello 2 non è obbligatoria per gli allevamenti **biologici**, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (**allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022** per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), in presenza di deroga Regionale o della Provincia Autonoma, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del DM 660087. Il rispetto dell'impegno è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

Si precisa che la richiesta di adesione al SQNBA, che costituisce condizione necessaria per l'accesso al Livello 2, comporta che l'allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l'adesione al Livello 1.

L'aiuto per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.

Con riferimento alla sola campagna 2023, l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell'attività di pascolamento. **L'impegno di adesione si considera altresì soddisfatto con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica**, cui dovrà far seguito obbligatoriamente l'effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con apposita circolare di Agea Coordinamento.

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.

Il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.

Il premio può essere richiesto compilando l'apposito Quadro E1, nell'ambito del quale, a partire dal codice allevamento attivo, il richiedente sottoscrive gli impegni previsti per le diverse tipologie di allevamento per uno od entrambi i livelli.

8.5.2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Gli impegni sono disciplinati all'art. 18 par. 1 punto a), b), c), d) del DM 22 dicembre 2023 n.660087 prevedono il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole).

Nel PCG (Piano di Coltivazione Grafico) vengono identificati gli appezzamenti di arboreti con inerbimento spontaneo o seminato nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, eventualmente ritagliando, dall'estensione totale, la porzione nella quale è praticato l'inerbimento.

L'appezzamento deve essere qualificato con la "pratica ordinaria – inerbimento" oppure con la "pratica ordinaria – inerbimento su oliveto di interesse paesaggistico".

Le superfici identificate con tali pratiche vengono precompilate nella domanda nel quadro "E2 - SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 2 - ECO-SCHEMA 2 INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE" e dettagliate nel quadro P della domanda, distinte tra:

- ES2.1 - Superficie inerbita nelle colture arboree - SAU investita con colture permanenti oggetto di impegno;

- ES2.2 Superficie inerbita situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) - SAU investita con colture permanenti oggetto di impegno;
- ES2.3 Superficie inerbita situata nelle zone Natura 2000 - SAU investita con colture permanenti oggetto di impegno.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselezionare per intero una o più parcella predisposte automaticamente.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) mantenere su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata. Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
- b) non effettuare trattamenti di diserbo chimico (nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma);
- c) non effettuare lavorazioni del terreno (nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma), durante tutto l'anno. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- d) gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea durante tutto l'anno.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico, mentre non è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

8.5.3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Gli impegni sono disciplinati all'art. 19 par. 1 punto a), b), c), d) del DM 23 dicembre 2022 n.660087 prevedono per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole).

Nel PCG vengono identificati gli appezzamenti di oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella

eventualmente ritagliando, dall'estensione totale, la porzione nella quale sono presenti olivi con tali caratteristiche.

L'appezzamento deve essere qualificato con la “pratica ordinaria – oliveto a valenza ambientale paesaggistica” oppure con la “pratica ordinaria – inerbimento su oliveto di interesse paesaggistico” oppure con la “pratica ordinaria – inerbimento per impollinatori su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica”.

Nella domanda deve essere compilato il quadro E3 -SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 3 - ECO-SCHEMA 3 SALVAGUARDIA OLIVI DI PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO indicando le superfici relative alla salvaguardia olivi, dettagliate nel quadro P della domanda, e distinte tra:

- ES3.1 - Superficie relativa alla salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico oggetto di impegno;
- ES3.2 - Superficie relativa alla salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;
- ES3.3 - Superficie relativa alla salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico situata nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselezionare per intero una o più parcella predisposte automaticamente.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) effettuare la potatura biennale delle chiome. Per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano lo sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile. Anche nel secondo anno di impegno;
- b) non bruciare in loco i residui di potatura, salvo diversa indicazione delle Autorità fitosanitarie. Al riguardo, sono le Regioni/Province autonome deputate a trasmettere i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli;
- c) mantenere per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, l'oliveto oggetto di impegno nel suo status quo con divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

I pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

8.5.4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Gli impegni sono disciplinati all'art. 20 par. 1 punto a), b), c), d) del DM 23 dicembre 2022 n.660087 modificato dall'art. 5 del DM 30 marzo 2023 n. 185145. Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel PCG, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura

I seminativi con avvicendamento almeno biennale, applicato alle colture principali e secondarie, e compresi i terreni a riposo, per un massimo di quattro anni consecutivi sono individuati nel PCG eventualmente ritagliando, dall'estensione totale, la porzione nella quale è praticato l'avvicendamento.

Nel caso di coltura secondaria, si deve avere cura di indicare correttamente le date di inizio e fine delle colture che si alternano nella Campagna.

L'appezzamento, nel caso anche il secondario, deve essere qualificato con la pratica «avvicendamento».

Nella domanda deve essere compilato il quadro E4 -SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 4 - ECO-SCHEMA 4 SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO indicando le superfici relative a sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, dettagliate nel quadro P della domanda, e distinte tra:

- ES4.1 - Superficie relativa a sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento oggetto di impegno;
- ES4.2 Superficie relativa a sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento situati nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;
- ES4.3 Superficie relativa a sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento situati nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

L'avvicendamento previsto dall'ecoschema è almeno biennale e coinvolge le colture principali, quelle di secondo raccolto e i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselectare per intero una o più parcella predisposte automaticamente.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) assicurare l'avvicendamento almeno biennale con presenza di colture leguminose e foraggiere nonché da rinnovo. inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa o almeno una coltura da rinnovo;

- b) rispettare il divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno sulle colture leguminose e foraggere;
- c) assicurare l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

Poiché gli impegni hanno durata biennale, si applicano le disposizioni previste in merito alle modalità di adempimento degli impegni poliennali.

8.5.5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Gli impegni sono disciplinati all'art. 21 par. 2 punto a), b), c), d) del DM 23 dicembre 2022 n.660087.

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n.660087, devono essere presenti in miscugli.

Nel PCG vengono identificati gli appezzamenti di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (miscugli di nettariifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con Colture Arboree o a Seminativo.

L'appezzamento deve essere qualificato con la *"pratica ordinaria – inerbimento per impollinatori"* oppure con la *"pratica ordinaria – inerbimento per impollinatori su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica"*.

Nella domanda deve essere compilato il quadro E5 -SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 5 - ECO-SCHEMA 5 MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI indicando le superfici relative alla impollinazione, dettagliate nel quadro P della domanda, e distinte tra:

- ES5.1 - Superficie con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta relativa a colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 oggetto di impegno;
- ES5.2 Superficie con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta relativa a colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;
- ES5.3 Superficie con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta relativa a colture di interesse

apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) mantenere su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, la copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
 - b) non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
 - c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
 - d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.
- ES5.4 - Superficie a seminativo con colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 oggetto di impegno;
 - ES5.5 Superficie a seminativo con colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;
 - ES5.6 Superficie a seminativo con colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) mantenere, nell'anno di domanda, la copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;

- b) non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) fino al completamento della fioritura a non utilizzare diserbanti chimici ed altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselezionare per intero una o più parcelle predisposte automaticamente.

Il pagamento è concesso, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, mentre non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree.

8.6 Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia

La circolare di Agea Coordinamento n. 31370 del 28 aprile 2023 detta la disciplina relativa al sostegno accoppiato al reddito a norma del reg. UE 2021/2115.

Il sostegno accoppiato al reddito è concesso sotto forma di pagamento per capo ammissibile, agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Ai sensi di quanto stabilito dal DM 23.12.2022 n. 660087, le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), **pertanto eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda**

Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

I sostegni accoppiati zootecnici sono i seguenti:

- Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (art. 23)
- Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina (art. 24)
- Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovicaprino (art. 25).

8.6.1 Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a) del 23 dicembre 2022 n. 660087, è assegnato un premo alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 24:

a) LIVELLO 1 (art 23 comma 1, lett a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella BDN associata ad un allevamento che rispetti almeno due dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari previsti ed aderisca a Classyfarm;

b) LIVELLO 2 (art 23 comma 1, lett b) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella BDN ed associata per almeno 6 mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg (CE) 1257/1999 o dell'art 32 del Reg (UE) 1305/2013 che rispetti almeno 1 dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari previsti.

L'art 23 comma 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevede un premio in favore delle Bufale di età superiore ai 30 mesi che partoriscono nell'anno, i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal D.L 5 agosto 2022 n.134.

Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.

Il premio può essere richiesto compilando l'apposito Quadro DB, nell'ambito del quale a partire dal codice allevamento attivo, il richiedente sceglie l'intervento richiesto, mentre nel Quadro D2 sottoscrive gli impegni e le dichiarazioni specifiche previste per la specifica misura.

8.6.2 Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è assegnata un premio alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 2 del presente articolo:

- a) LIVELLO 1 - VACCHE NUTRICI ISCRITTE NEI LLGG o nel Registro anagrafico (art 24 comma 1, lett a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087)

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal D.L 5 agosto 2022 n.134

- b) LIVELLO 2: Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal D.L 5 agosto 2022 n.134

Inoltre, al comma 2 del medesimo art. 24 è previsto un premio ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm.

Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro :

- a) LIVELLO 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- b) LIVELLO 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

Il premio può essere richiesto compilando l'apposito Quadro DB , nell'ambito del quale a partire dal codice allevamento attivo , il richiedente sceglie l'intervento richiesto, mentre nel Quadro D3 sottoscrive gli impegni e le dichiarazioni specifiche previste per la specifica misura.

8.6.3 Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovicaprino

Ai sensi dell'articolo 22, comma 25 comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è stabilito un premio per le **Agnelle da rimonta** identificate e registrate individualmente entro il 31 dicembre dell'anno di

domanda ai sensi del DL 05/08/2022 N.134 che fanno parte di greggi che aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie (art. 25 comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Lo stesso articolo prevede un premio per capi ovicapri identificati e registrati individualmente ai sensi del DL 05/08/2022 N.134 prima di essere inviati al macello, e le cui carni sono certificate ai sensi del Reg. UE 1151/2012 (art. 25 comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

Il premio può essere richiesto compilando l'apposito Quadro DB, nell'ambito del quale a partire dal codice allevamento attivo, il richiedente sceglie l'intervento richiesto, mentre nel Quadro D3 sottoscrive gli impegni e le dichiarazioni specifiche previste per la specifica misura.

8.7 Sostegno accoppiato al reddito per superficie

La circolare di Agea Coordinamento n. 31370 del 28 aprile 2023 detta la disciplina relativa al sostegno accoppiato al reddito a norma del reg. UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili. Per richiedere i premi accoppiati a superficie previsti è necessario compilare il quadro DA e D1 della Domanda indicando la superficie coltivata da richiedere a premio.

Nella Domanda Unica 2023 per i premi (frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro, soia e colture proteiche diverse dalla soia) è prevista la possibilità di indicare facoltativamente, se sono già utilizzate nel 2023, le sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, tale requisito è obbligatorio dal 2024 come disciplinato dagli articoli 26- 33 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087.

8.7.1 Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro

Ai sensi dell'art 26 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro, secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

8.7.2 Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza

Ai sensi dell'art 27 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, integrato dall'art. 9 del DM 30 marzo 2023 n. 185145 è concesso alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla

produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il richiedente allega in domanda copia del contratto stipulato con una industria di trasformazione, sementiera o mangimistica ovvero l'impegno di coltivazione tra il beneficiario e la cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta che stipula il contratto di filiera con una industria di trasformazione, sementiera o mangimistica comprese le imprese di prima trasformazione. Qualora non fosse stato ancora stipulato il predetto contratto, deve essere allegato l'impegno alla stipula dello stesso entro le tempistiche che saranno definite dall'Organismo di coordinamento nella specifica circolare relativa al sostegno accoppiato al reddito.

8.7.3 Sostegno accoppiato al reddito per riso

Ai sensi dell'art 28 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

8.7.4 Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero

Ai sensi dell'art 29 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

Il produttore allega alla domanda unica contratti di fornitura stipulati con l'industria saccarifera.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

8.7.5 Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione

Ai sensi dell'art 30 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura

stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

8.7.6 Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012

Ai sensi dell'articolo 31 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dall'art. 10 del DM 30 marzo 2023, n. 185145, il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013.

Si fa presente che, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.

Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici richieste a premio sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

8.7.7 Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati

Ai sensi dell'art 32 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

In domanda il richiedente deve dichiarare l'organizzazione di produttori con la quale ha stipulato l'impegno a conferire gli agrumi prodotti sulle superfici ed allega l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione oppure deve dichiarare di condurre una azienda agrumicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012 aderendo al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

8.7.8 Sostegno accoppiato al reddito per la soia

Ai sensi dell'art 33 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

8.7.9 Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia

Ai sensi dell'art 34 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 è concesso un premio per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Per richiedere i premi accoppiati a superficie previsti è necessario compilare il quadro DA e D1 della Domanda indicando la superficie coltivata da richiedere a premio.

9 CONDIZIONALITÀ

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 2) prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115, tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal D.M. n.147385 del 9 marzo 2023.

Le Regole di condizionalità e le Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono riportati all'articolo 4 e negli allegati 1 e 2 del D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023.

Le disposizioni del D.M., riguardanti l'elenco degli impegni di condizionalità applicabili a livello territoriale, sono specificate dalle Regioni e dalle Province autonome con propri provvedimenti.

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute, raccolte nella "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenza, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. (Ue) di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN, zone umide che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi tre anni
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

documento pubblico

Il soggetto accreditato (CAA, Libero professionista, Regione) abilitato alla trasmissione telematica dei dati della domanda deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

9.1 Condizionalità sociale

Ai sensi dell'articolo 14 e dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 2115 e di quanto prescritto nel titolo IV capo V del regolamento UE n. 2021/2116, il beneficiario dichiara nel modulo di domanda di rispettare i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 e riportati nel Piano strategico PAC italiano approvato con decisione CCI 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022.

10 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

10.1 Limiti minimi

Ai sensi dell'art. 8 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è inferiore a € 300,00.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

10.2 Contributo agli strumenti di gestione del rischio

A partire dal 2023, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, come strumento di gestione del rischio è stato istituito il "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali". Al fondo viene assegnata annualmente una percentuale del 3% dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda.

Come indicato nell'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 l'Organismo Pagatore effettua un prelievo annuale del 3% dei pagamenti diretti per le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto. Il prelievo è eseguito sugli importi accertati al lordo di riduzioni e sanzioni e prima di qualsiasi recupero.

La domanda unica 2023 presentata da ciascun agricoltore costituisce per l'anno 2023 l'adesione al Fondo e la relativa copertura mutualistica in quanto il prelievo nella misura del 3% costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante.

L'agricoltore nel quadro K della Domanda unica dichiara di essere a conoscenza che su tutti i pagamenti della domanda unica è eseguito il prelievo del 3% ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e che la presentazione della presente domanda unica costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al FondoAgriCat.

10.3 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'ARGEA con le Istruzioni Operative n.19 del 14 ottobre 2022 ha disposto il ripristino, a decorrere dal 16 ottobre 2022, delle modalità ordinarie di acquisizione della stessa documentazione, di cui all'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Il ripristino della procedura ordinaria impone l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia e consente di eseguire i pagamenti sotto condizione risolutiva, in assenza di informazione antimafia, decorso il termine di 30 giorni dall'inserimento della richiesta nella banca dati.

In applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

La Circolare AGEA n. 12575 del 17 febbraio 2020 chiarisce che *“con particolare riferimento alle concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, l'acquisizione della documentazione antimafia spetta all'ente concedente”*.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP ARGEA, dell'informazione antimafia.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'OP ARGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell'informazione antimafia.

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs “per i rapporti fra i soggetti pubblici” (esenzione per Ente pubblico).

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare ARGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

11 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 3, del D.L. 9 settembre 2005 n. 182, al comma 5 bis, aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARGEA), istituita con Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere

	consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'ARGEA nel suo ruolo di Organismo Pagatore Regionale. Esercente le funzioni del Titolare del trattamento è il Direttore dell'agenzia protempore. La sede di ARGEA è in Via Caprera, n. 8 – 09123 Cagliari Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo: www.agenziaargea.it
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	ARGEA ha proceduto a designare, in qualità di Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), la società "Qualifica Group srl", nella persona del dott. Ferrante Enrico.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'ARGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARGEA, la Soc. SIN S.P.A.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata argea@pec.agenziaargea.it con idonea comunicazione citando: Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

13 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 99 del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

14 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'Organismo Pagatore ARGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di ARGEA è la seguente: argea@pec.agenziaargea.it

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;

- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti – l'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti;
- Società – le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Ditte Individuali - le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Pubbliche Amministrazioni - devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (*tale modalità non è operativa per la campagna 2023*)
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

15 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, ARGEA agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che i documenti e le informazioni consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della Domanda unica, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza ad un CAA;
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda unica di pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (*tale modalità non è operativa per la campagna 2023*);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art. 15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARGEA sul SIAN.

Pertanto, ciascuna eventuale richiesta di informazioni o documenti relativi alla Domanda unica dovrà essere necessariamente preceduta da una fase di autonoma verifica della effettiva mancanza di disponibilità sul SIAN delle informazioni o documenti richiesti.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, saranno prese in considerazione unicamente le richieste di informazioni e di accesso agli atti, che pervengano dal CAA e che riportino espressamente le motivazioni per cui non sia stato possibile recuperare le informazioni e/o i documenti nelle modalità sopra indicate.

Dette richieste, da inoltrarsi all'indirizzo pec argea@pec.agenziaargea.it, dovranno essere sottoscritte da parte del soggetto avente titolo (beneficiario, responsabile CAA, legale di fiducia, ...), riportando i dati che consentano l'univoca identificazione del beneficiario, della/e domanda unica/e interessata/e delle informazioni/documenti richiesti.

ARGEA OP archiverà d'ufficio le richieste di informazioni o di accesso agli atti presentate in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte o quelle contenenti richieste di informazioni già disponibili sul SIAN.

16 RINVIO

La disciplina relativa ai criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore ARGEA emanerà.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul portale dell'ARGEA - Organismo pagatore.

Il Direttore Generale
Dott.Agr. Antonello Arghittu

INDICE

1	PREMESSA	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2.1	Base giuridica Unionale	2
2.2	Base giuridica Nazionale	3
3	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO	7
3.1	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto	7
3.2	Piano di coltivazione	7
3.3	Domanda in modalità geospaziale	7
3.4	Dichiarazioni relative all'uso del suolo - Aggiornamento del catasto	8
4	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2023	9
4.1	Domanda iniziale	10
4.2	Modifica della domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 12.05.2023 n. 248477	10
4.3	Modifica della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - sistema di monitoraggio delle superfici AMS	10
4.4	Modifica della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini	11

4.5	Modifica della domanda ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - interventi non sottoposti a sistema di monitoraggio delle superfici.....	12
4.6	Comunicazioni ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali).	12
5	TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	12
5.1	Presentazione tardiva - domanda unica iniziale.....	13
6	ELEMENTI ESSENZIALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	13
7	REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	14
7.1	Agricoltore in attività.....	14
7.2	Attività agricola minima e l'esercizio dell'attività agricola e non agricola	14
7.3	Superfici interessate da aggiornamento refresh	14
8	REGIMI DI SOSTEGNO	15
8.1	Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (BISS).....	16
8.2	Richiesta di accesso alla riserva nazionale (DAR)	18
8.3	Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRISS)	20
8.4	Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (CIS-YF).....	21
8.5	Regimi per il clima l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi)	22
8.5.1	Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale 23	
8.5.2	Pagamento per inerbimento delle colture arboree	26

8.5.3	Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico	27
8.5.4	Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.....	29
8.5.5	Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.....	30
8.6	Sostegno accoppiato al reddito settore zootecnia	32
8.6.1	Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte	33
8.6.2	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne.....	34
8.6.3	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovicaprino	34
8.7	Sostegno accoppiato al reddito per superficie	35
8.7.1	Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro	35
8.7.2	Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza.....	35
8.7.3	Sostegno accoppiato al reddito per riso.....	36
8.7.4	Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero.....	36
8.7.5	Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione	36
8.7.6	Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012.....	37
8.7.7	Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati	38
8.7.8	Sostegno accoppiato al reddito per la soia	38
8.7.9	Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia	38
9	CONDIZIONALITÀ	39

9.1	Condizionalità sociale	40
10	REQUISITI PER IL PAGAMENTO	40
10.1	Limiti minimi	40
10.2	Contributo agli strumenti di gestione del rischio	40
10.3	Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) ...	41
11	MODALITA' DI PAGAMENTO	42
12	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)	43
13	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI	45
14	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	45
15	ACCESSO AGLI ATTI	46
16	RINVIO	48